



www.fuib.it faib@confesercenti.it

Con la vendita dell'ultimo "maxipacchetto", la Esso smentisce clamorosamente anche il Vice Ministro Bellanova. Prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti. I gestori, lasciati soli a richiamare politica e settore alle proprie responsabilità, pronti allo sciopero

Nonostante le pubbliche smentite aziendali e le risposte piccate date dal Viceministro Bellanova alle interrogazioni parlamentari che chiedevano chiarimenti

Segue a pag. 2

Cali carburanti, la Cassazione: vanno sempre rimborsati, a prescindere dagli accordi

Sulla questione cali interviene la Cassazione. Con una sentenza che da un lato mette certezza in una materia ...

Segue a pag. 2

Vendita a pacchetto impianti Esso, Faib, Fegica e Figisc ricorrono alle vie legali. Presentato il ricorso in via d'urgenza verso Esso, Petrolifera Adriatica e Retitalia contro abusi e violazioni di legge



Faib, Fegica e Figisc, nell'ambito dell'operazione di cessione degli impianti Esso operata tramite il cosiddetto modello grossista, ...

Segue a pag. 3

L'Agencia delle Dogane chiarisce alcuni aspetti della Circolare n° 6/D del 2015



L'Agencia delle Dogane con una nuova circolare del 9 giugno u.s., conferma l'obbligo, in capo al titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, ...

Segue a pag. 3

Le ragioni della bocciatura della Corte Costituzionale sulla Legge della Regione Sicilia in materia di misurazione di temperatura e pressione del carburante venduti dagli impianti



La Regione Sicilia aveva emanato, nell'ambito della Legge di Stabilità Regionale per l'anno 2016 (17 marzo 2016, n. 3), ...

Segue a pag. 4

Convocato al MiSE il Comitato per la ristrutturazione della rete carburanti



Il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete carburanti è stato convocato per il 22 giugno p.v. presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico.

Segue a pag. 4

Con la vendita dell'ultimo "maxipacchetto", la Esso smentisce clamorosamente anche il Vice Ministro Bellanova. Prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti. I gestori, lasciati soli a richiamare politica e settore alle proprie responsabilità, pronti allo sciopero

Nonostante le pubbliche smentite aziendali e le risposte piccate date dal Viceministro Bellanova alle interrogazioni parlamentari che chiedevano chiarimenti circa la manifesta volontà di abbandono del mercato italiano da parte della Esso, con la cessione ad un "retailer" senza alcuna integrazione industriale e partecipato da un fondo speculativo dell'ultimo "maxipacchetto" di impianti, il ciclo della multinazionale americana in Italia è mestamente alla fine.

Si compie, in questo modo, un altro passo in avanti nello smantellamento del comparto industriale del petrolio che, anche negli anni della crisi, ha continuato comunque a garantire al Paese e alla sua economica investimenti per circa 1 Mld/anno e che ha saputo offrire la sistematica garanzia del fabbisogno, dell'approvvigionamento e della qualità dei prodotti.

Prima Shell, oggi Esso, in attesa che segua a breve Total.

La mancanza di regole e di prospettive, l'assenza di qualsivoglia politica industriale, la contraddittorietà delle normative che negli anni si sono affastellate,

l'assoluta impermeabilità ai processi di ristrutturazione, la sordità della politica alla ricerca di soluzioni stabili che possano offrire uno spazio a visioni innovative, i colpi inferti dalle SEN che -in pochi anni- "tirano la volata" prima al metano e, poi, all'elettrico: sono gli elementi di un contesto che chiarisce i motivi per i quali appare ormai chiaro come il "vero affare" sia quello di scappare dal mercato italiano.

Il settore si sta sgretolando. E con esso anche un pezzo di autonomia energetica dell'Italia.

Mentre la Politica é attirata esclusivamente dalla ribalta comunicazionale e dai giochi di palazzo, piuttosto che dal Governo del Paese e dal futuro dei suoi cittadini.

Faib, Fegica e Figisc, nel silenzio e nell'indifferenza generale, hanno provato, ripetutamente e senza successo, a scuotere sia il settore che la Politica in generale ed il Ministero in particolare.

E per quanto le sconfitte, come è noto, rimangono sempre orfane, le responsabilità di quanto accade oggi e si prepara ad accadere, sono già oggi chiare ed indiscutibili.

Per non lasciare nulla di intentato, le Organizzazioni dei Gestori hanno deciso di proclamare, proprio su questi temi e chiedendo di unirsi a loro anche ai Sindacati dei lavoratori dipendenti del settore, lo stato di mobilitazione che verrà attuato anche con una serie di iniziative di protesta, ivi compresa una manifestazione sotto il Mise ed una prossima chiusura dei punti vendita.

Cali carburanti, la Cassazione: vanno sempre rimborsati, a prescindere dagli accordi

Sulla questione cali interviene la Cassazione. Con una sentenza che da un lato mette certezza in una materia volutamente controversa e dall'altro apre nuovi spazi per la regolamentazione tra le parti.

Si sa che per i gestori anche ottenere il rimborso dei cali carburante è divenuto, nel corso del tempo, una questione complessa.

FAIB Informa 12

Abbiamo costantemente notizia di rimborsi semplicemente ignorati, molto spesso sviliti ad importi parziali. Accade sempre più di frequente, poi, che anche le comunicazioni cali formalmente denunciati secondo le procedure richieste dalle singole Compagnie, vengano opposti in sede negoziali secondo le più varie ed a volte fantasiose motivazioni. L'obiettivo è sempre lo stesso, decurtare il dovuto, contrattare al ribasso il rimborso cali. Inventando di sana pianta passaggi procedurali, invocando tempi scaduti, timbri mancanti.

Ancora, con il passaggio di molti impianti a retisti, abbiamo più volte assistito a rifiuti dei rimborsi dei cali perchè il nuovo titolare del contratto si dichiara non firmatario degli accordi interprofessionali e se ne ritiene, quindi, svincolato. Oltre ad altri soggetti che ritengono di doversi sottrarre al dovere di negoziare – secondo quanto previsto dalle normative speciali di settore – per conseguire indebiti vantaggi competitivi.

La suprema Corte è dunque intervenuta solo pochi giorni fa, esattamente il 6 giugno, con la Sentenza della 2^a Sezione Civile della Corte di Cassazione n° 14004, per stabilire un sacrosanto principio di diritto al rimborso che non può essere negato, anche perché – si può aggiungere – si tratta di restituzione di somme anticipate per quantitativi di carburanti non erogati.

Tale Sentenza, intervenuta in una controversia tra un gestore e la Tamoil, ha riconosciuto, dunque, un principio importantissimo: il rimborso dei cali non nasce dalla adesione ad Associazioni di Categoria firmatarie di Accordi Collettivi di Settori, ma è legato in via diretta ad un fenomeno fisico, noto e misurabile, di talchè è il fondamento stesso del rapporto sinallagmatico, di scambio reciproco nella compravendita di carburante, a dover essere tutelato ed a prescindere da accordi tra le parti. Gli accordi dunque aiutano a regolamentare meglio e con certezza la materia, che si basa su un diritto indiscutibile, che non può essere negato.

Nella sentenza si legge, infatti: "se il calo carburanti costituisce fenomeno fisico attraverso il quale viene a variare, a parità di quantitativo di

sostanza somministrata, condizionata dalle situazioni atmosferiche, l'ammontare del liquido, perciò stesso non si tratta di una regola negoziale inserita nei contratti collettivi stipulati tra le Rappresentanze di Categoria, ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo da corrispondere, o se si vuole, non mutando la sostanza dell'argomento, il quantitativo da pagare".

Se, quindi, il diritto all'eventuale rimborso a titolo di calo carburanti non può essere negato, per la Sentenza della Suprema Corte "ove sussistano i dati e le misure pertinenti, se del caso attraverso l'opera di un CTU, il diritto all'eventuale rimborso a titolo di cali non può essere negato, senza che rilevi la mancata adesione ad alcuna delle Associazioni di Categoria".

Una Sentenza finalmente lineare, oggettivamente di aiuto alla Categoria che suona da un lato come un incentivo alla regolamentazione della materia tra le parti e dall'altro come monito ai furbetti del quartierino a non inscenare troppa burocrazia per limitare diritti.

Vendita a pacchetto impianti Esso, Faib, Fegica e Figisc ricorrono alle vie legali. Presentato il ricorso in via d'urgenza verso Esso, Petrolifera Adriatica e Retitalia contro abusi e violazioni di legge

Faib, Fegica e Figisc, nell'ambito dell'operazione di cessione degli impianti Esso operata tramite il cosiddetto modello grossista, dopo una complessa azione politico sindacale con le controparti petrolifere (Esso, Petrolifera Adriatica e Retitalia) e un articolato confronto tra i gruppi dirigenti, hanno dato indicazioni ad un pool di studi Legali (Prof. Avv. Paolo Grassi, Studio Garzone e Studio Legale Auditorium) di

perfezionare un'azione legale in via di urgenza contro le suddette petrolifere.

L'azione, attualmente in corso, è stata già rubricata al Tribunale di Roma.

E' un'azione cui le Federazioni dei gestori sono state costrette a ricorrere, contro i ripetuti abusi, stante la pervicace volontà delle controparti tutte di operare al di fuori del quadro normativo definito e di approfittare di una posizione dominante nel rapporto economico in essere con i gestori a marchio. A nulla sono valse le argomentazioni che sono state portate ai diversi Tavoli negoziali, tutte si sono scontrate con il netto rifiuto a rispettare gli accordi in essere.

Tra pretese varie e fantasiose, furberie più o meno mascherate da ragioni di mercato ed eccezioni di carattere privatistico, le controparti hanno da una parte sistematicamente eluso le questioni poste al Tavolo e dall'altro perseguito una logica negoziale one to one, mettendo i gestori nella obiettiva posizione di subalterna e necessitata condizione di squilibrio e debolezza contrattuale.

Per le tre Federazioni è stato dunque necessario ricorrere alle vie legali, a tutela dei gestori di impianti di distribuzione di carburante a marchio Esso ceduti.

L'azione legale mira ad ottenere il rispetto delle previsioni contenute nell'Accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 per la rete a marchio ceduta, salvaguardando le condizioni economiche e normative condivise in sede di accordo tra Esso e Faib, Fegica e Figisc a favore dei gestori; condizioni che automaticamente si trasferiscono al nuovo acquirente fino alla stipula di un nuovo Accordo, essendo chiarita la validità dell'Accordo in essere sino al rinnovo di una nuova intesa tra le parti. L'azione legale è anche intesa alla revoca degli eventuali Accordi siglati secondo la logica illegale del one to one, siglati contro Legge.

Nei prossimi giorni le Federazioni illustreranno con un'apposita iniziativa nel dettaglio le azioni intraprese.

L'Agenzia delle Dogane chiarisce alcuni aspetti

FAIB Informa 12 della Circolare n° 6/D del 2015

L'Agenzia delle Dogane con una nuova circolare del 9 giugno u.s., conferma l'obbligo, in capo al titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, di una "immediata" comunicazione obbligatoria a seguito della verifica, da parte di quest'ultimo, di differenze rilevanti su trasporti/scarichi definiti "alla rinfusa" di più partite di prodotti energetici per carichi predeterminati. Tale comunicazione, da inviare all'Ufficio delle Dogane competente nel territorio di riferimento, dovrà avere ad oggetto l'eventuale differenza di volume superiore (in aumento o diminuzione) alle tolleranze ammesse, riscontrata al momento dello scarico del prodotto (tali differenze emergeranno dal quantitativo riportato nel DAS e destinato al medesimo esercente rispetto a quello effettivamente consegnato).

Di fatto, quindi, l'obbligo della comunicazione in capo all'esercente nasce esclusivamente nel caso in cui si riscontrino:

- una differenza quantitativa, in più, in misura superiore all'1%
- una differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al 2% oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5% Tab. B del D.M. n.55/00)

Un ulteriore aspetto molto importante risiede nelle differenze riscontrate rientranti nei limiti di tolleranza, che non danno luogo ad alcuna comunicazione, ma che non danno luogo al recupero dell'accisa dando uniformità con la disciplina tributaria riguardante i depositi commerciali. Infatti, con riguardo alle differenze di prodotto riscontrate nella verifica dei depositi commerciali, la Circ. n. 6/D del 2015 consentiva di non addebitare l'accisa sulle deficienze ed eccedenze rientranti nelle tolleranze ammesse, uniformando tale regime tributario anche agli impianti di distribuzione. Tale trattamento in virtù del quale non si dà luogo a tassazione, "...ricorrendone i medesimi presupposti...", trova quindi

applicazione anche per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nei limiti delle tolleranze per essi stabilite in materia, rispettivamente sia in ambito di eccedenze che di cali. La ratio appena descritta deriva, altresì, dal fatto che è del tutto esclusa l'operatività della presunzione di acquisto/cessione ai sensi della disciplina dell'IVA per le eccedenze di prodotti energetici rientranti nelle soglie di tolleranza per i quali non si dà luogo al recupero dell'accisa. Di conseguenza le medesime previsioni di non addebito dell'accisa, ovvero l'esigenza di tener conto dei fenomeni fisici di dilatazione o contrazione di volume dei prodotti per effetto di variazioni della temperatura, rileva quale presupposto per l'irrelevanza ai fini dell'IVA. Da qui la piena aderenza della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto con applicazione di un trattamento uniforme, in entrambe le discipline impositive, delle deficienze e delle eccedenze di prodotti.

Leggi la **Nota di approfondimento sul punto** su www.faiib.it

Le ragioni della bocciatura della Corte Costituzionale sulla Legge della Regione Sicilia in materia di misurazione di temperatura e pressione del carburante venduti dagli impianti

La Regione Sicilia aveva emanato, nell'ambito della Legge di Stabilità Regionale per l'anno 2016 (17 marzo 2016, n. 3), diverse disposizioni, che sono state considerate incostituzionali dalla Suprema Corte, con la sentenza del 7 giugno 2017, n. 133.

Tra queste disposizioni (cassate dalla Corte Costituzionale) vi è quella dell'art. 49 della Legge Regionale 3/2016, che introduceva norme metriche per la vendita dei carburanti.

In particolare si prevedeva l'installazione di un apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione, che permettesse l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto, ponendo il relativo obbligo a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione.

I motivi della bocciatura, secondo la Corte Costituzionale, si rintracciano negli artt. 117, comma 2, lettera e), e 119, comma 2, della Costituzione.

Infatti, la norma regionale, prevedendo la misurazione di temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell'accisa, perché detengono prodotto che ha già assolto l'imposta, da una parte, ingenera l'erroneo convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell'imposta, in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile, dall'altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio, e quindi della concorrenza.

In conclusione, le disposizioni in materia di regole di gestione di un impianto di distribuzione possono essere stabilite solo da Leggi Statali, essendo il tema del Fisco e delle regole della concorrenza applicabili agli operatori economici, quali sono i gestori di impianti di distribuzione di carburanti, di competenza dello Stato, e non delle Regioni, ancorché a statuto speciale.

La materia peraltro rimane aperta in sede nazionale attesa la permanente contestazione tra le parti in causa e il relativo forte contenzioso in atto sui cali carburanti. Una tracciabilità di filiera sarebbe dunque auspicabile, sia ai fini della regolamentazione corretta e puntuale della materia tra i soggetti interagenti che ai fini del contrasto all'irregolare fornitura dei prodotti di cui alle cronache.

Convocato al MiSE il Comitato per la ristrutturazione della rete carburanti

Il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete carburanti è stato convocato per il 22 giugno p.v. presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Comitato esaminerà sia le domande di richieste del contributo per i costi ambientali di ripristino che le domande di indennizzo.